



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE
DECRETO DI ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE EX
ART 283 CCII

Il Giudice delegato dr Livia De Gennaro, letto il ricorso e la documentazione in atti ha emesso il seguente

DECRETO

L'istante ha chiesto di essere ammesso al beneficio della esdebitazione del debitore incapiente ai sensi dell'art 283 CCII premettendo:

- di essere in condizione di sovraindebitamento caratterizzato da un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le risorse disponibili ;
- di non avere fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, né ai procedimenti di cui al Codice della crisi né a quelli previsti dalla legge nr 3 del 2012 ; -
- di non essere proprietario di alcun bene immobile e di non risultare a suo carico alcun procedimento penale.

Il ricorso merita accoglimento. Preliminarmente deve darsi atto che l'istituto premiale disciplinato dall'art 283 del Codice della crisi è stato introdotto a favore del debitore persona fisica meritevole che risulti essere privo di sostanze da destinare al soddisfacimento dei creditori.

Diversamente dal concordato minore , dalla ristrutturazione dei debiti del consumatore e dalla liquidazione controllata, l'effetto esdebitatorio opera non già quale conseguenza di una procedura concorsuale ma come beneficio di carattere eccezionale accordato al debitore, direttamente ricollegato a due condizioni : la prima è la meritevolezza del debitore che deve essere valutata dal giudice verificando l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella assunzione delle obbligazioni che hanno determinato il sovraindebitamento ; la seconda è costituita dal fatto che il ricorrente non sia in grado di offrire alcunchè ai propri creditori nemmeno in prospettiva futura.

Con riferimento al primo requisito, ossia la meritevolezza, non risulta che il debitore abbia assunto colposamente o dolosamente obbligazioni di natura pecuniaria essendo consapevole oppure avendo la ragionevole previsione , secondo un parametro di diligenza media, della impossibilità di adempierle, né che abbia tenuto condotte in frode ai propri creditori.

Quanto al secondo requisito, dalla documentazione in atti prodotta e dalla relazione particolareggiata , si evince che l'istante non è in grado di far fronte ai pagamenti dei debiti con entrate o beni propri nemmeno in prospettiva futura.

Il ricorrente, fino al 2018, ha svolto l'attività di edicolante. La situazione debitoria trae origine da una modifica del piano regolatore del comune di Portici che lo ha costretto, nel 2013, alla completa ristrutturazione della sua edicola. Al fine di uniformarsi al piano regolatore il debitore venne stato costretto a chiedere un prestito di €. 65.000,00 più IVA alla filiale di Portici della Banca di Roma. Tale prestito va a inserirsi proprio nel momento in cui l'attività [REDACTED], a causa della grande crisi della carta stampata, subisce un drastico calo del fatturato. Nonostante le predette difficoltà, il [REDACTED] ha rimborsato il prestito attingendo a tutte le proprie risorse. Nel 2018 il debitore, vista la crisi del settore, decide di chiudere la propria impresa individuale, ottenendo nel gennaio 2019 l'impiego che attualmente svolge.

[REDACTED], unico percettore di reddito in famiglia, percepisce uno stipendio mensile di €. 1.200,00 su 13 mensilità. Egli non potrà apportare alcunché alla procedura. Quanto detto è confermato dal fatto che l'importo di €. 1.200,00 è inferiore al limite fissato dall'art. 283, secondo comma, CCII, il quale ritiene utilità rilevante un importo pari all'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159, che è pari a €. 1.363,41.

Il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile. E' titolare di un C/C postale il cui saldo alla data del 09.10.2023 è di €. 0,00. Lo stipendio del ricorrente viene versato sul C/C della moglie ed è altresì titolare di una Postepay il cui saldo alla data del 28.03.2024 è di €. 171,67.

L'istante è titolare di automobile tipo Hyundai modello Accent tg. [REDACTED] necessaria a compiere il tragitto casa-lavoro. E' lavoratore subordinato, dipendente della [REDACTED], con sede in Marcianise (CE), in zona Industriale Asi loc. Ceraso, con contratto a tempo pieno indeterminato, con qualifica operaio, e percepisce uno stipendio netto mensile di circa €. 1.200,00 su 13 mensilità (pari a €. 1.300,00 su 12 mensilità) oltre ad un bonus per la benzina per €. 150,00 su 12 mensilità.

Rilevato che sussistono, dunque, entrambi i requisiti richiesti dalla legge per concedere il provvedimento premiale richiesto, non avendo l'istante beneficiato prima dell'esdebitazione e non avendo determinato con dolo o colpa grave il proprio stato di sovraindebitamento

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per esdebitazione ex art 283 C.C.I.I in favore di [REDACTED] Gennaro, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro tre anni dal

presente decreto nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%.

Onera il debitore di rendere con cadenza annuale , a pena di revoca del beneficio , dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art 283 CCII , mandando al gestore della crisi di vigilare nell'adempimento di detto obbligo segnalandone al giudice l'eventuale violazione .

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul internet del Tribunale di Napoli per la durata di giorni 30 e la comunicazione dello stesso a cura dell'OCCa tutti i creditori interessati entro giorni 15 dalla comunicazione dello stesso , avvisandoli della possibilità di proporre opposizione nel termine di giorni 30.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Napoli, 27.10.2024

Il Giudice

Dr Livia De Gennaro

U2 L. 27/10/24 E. Garzo
neg 6/11/24

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo